REGOLAMENTO (CE) N. 1431/2003 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 ([4]), stabilisce all'articolo 3, secondo trattino, che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli da 14 a 16 di tale regolamento stabiliscono le condizioni per il versamento della restituzione in caso di restituzione differenziata e in particolare i documenti da fornire per comprovare che le merci sono arrivate a destinazione.

(2) In caso di restituzione all'esportazione differenziata l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che una parte della restituzione, calcolata in particolare utilizzando il tasso di restituzione più basso, venga versata su domanda dell'esportatore non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

(3) L'articolo 13 *bis* del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ([6]), stabilisce alcune deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 in seguito ad accordi commerciali conclusi con la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia che prevedono la soppressione delle restituzioni per tali destinazioni.

(4) Il regolamento (CE) n. 934/2003 della Commissione ([7]) ha aperto una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi, ad esclusione dei dieci paesi candidati all'adesione alla Comunità il 1º maggio 2004 nonché della Bulgaria e della Romania, e ciò comporta una differenziazione del tasso della restituzione a seconda della destinazione. Peraltro tali destinazioni sono escluse anche nell'ambito della fissazione periodica delle restituzioni all'esportazione. Dato che non esistono accordi commerciali con Cipro e Malta e che tali paesi non figurano dunque tra le destinazioni previste all'articolo 13 *bis* del regolamento (CE) n. 1501/95, la deroga relativa alla prova di arrivo a destinazione delle merci e al calcolo dell'importo dell'anticipo previsto da tale articolo non si applica alla gara aperta dal regolamento (CE) n. 934/2003 e alla fissazione periodica delle restituzioni all'esportazione.

(5) Dalle informazioni statistiche disponibili, non risultano esportazioni di prodotti cerealicoli comunitari verso Cipro e Malta. Allo scopo di non ostacolare la maggior parte delle esportazioni comunitarie esigendo una prova di arrivo a destinazione, occorre estendere le deroghe di cui all'articolo 13 *bis* del regolamento (CE) n. 1501/95 in caso di mancata fissazione della restituzione per queste due destinazioni.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1501/95.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13 *bis* del regolamento (CE) n. 1501/95, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche in caso di mancata fissazione della restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1766/92 con destinazione Cipro e Malta.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.
([3]) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.
([4]) GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.
([5]) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
([6]) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.
([7]) GU L 133 del 29.5.2003, pag. 42.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione